

COMUNE DI TAGLIACOZZO
Provincia dell'Aquila

R E G O L A M E N T O
PER L'ATTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER
ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE
E PER MANIFESTAZIONI VARIE

ART. 12 – LEGGE 7.8.1990 N. 241

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 27.8.1994)

(aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 27.7.2006)

(aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24.8.2008)

ART. 1

In sede di formazione del bilancio annuale di previsione viene indicato il monte dei contributi erogabili da parte di questa Amministrazione Comunale.

ART. 2

Sono ammessi a godere di tali contributi, le società sportive affiliate alle federazioni nazionali riconosciute dal C.O.N.I. e che praticano attività agonistica, Enti ed Associazioni varie che operano senza fine di lucro per la promozione, la gestione ed il sostegno di attività culturali, sociali, artistiche, sportive, ricreative e che organizzano manifestazioni che valorizzano l'immagine della Città.

ART. 3

I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda di contributo, indirizzata al Sindaco del Comune e corredata di:

- a) documentazione comprovante il tipo di assicurazione di Ente, oppure contratto costitutivo e statuto, regolarmente riconosciuti, nei casi previsti;
- b) relazione dettagliata attestante le modalità operative sulle attività da svolgere;
- c) conto economico di previsione relativo alla attività da svolgere, con le entrate e le uscite;
- d) numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA;
- e) indicazione del soggetto abilitato alla firma;

Ogni variazione sopravvenuta su tali titoli dovrà essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'avvenuta variazione.

ART. 4

Per ogni attività di normale prevedibilità, le domande dovranno essere inviate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui si prevede di svolgere le attività previste.

Dopo tale termine, sono ammesse domande limitatamente ad Associazioni o Enti di nuova istituzione o per manifestazioni di rilevante importanza prima non previste. Tali domande dovranno,

Testo aggiornato

in ogni caso, essere inviate almeno *trenta* giorni prima dell'inizio delle attività per le quali si richiede il contributo. (4)

Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano per le attività e manifestazioni per le quali il Comune decida, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, di partecipare direttamente alla loro organizzazione. (1)

(1) comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 55 del 27.7.2006

(4) comma modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 24.8.2008

ART. 5 (5)

Il Responsabile del Servizio competente per materia, in base alla valutazione della documentazione prodotta a corredo della domanda, dichiarerà il richiedente ammissibile al contributo.

La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco o dell'Assessore delegato, delibererà l'assegnazione del contributo.

(5) articolo modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 24.8.2008

ART. 6 (6)

Il Responsabile del Servizio competente provvederà alla erogazione dell'80% del contributo concesso dalla Giunta e con atto successivo provvederà al saldo delle competenze dopo aver acquisito il relativo conto consuntivo.

(**) articolo modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 24.8.2008

ART. 7

La Giunta Comunale nella determinazione degli importi dei contributi da assegnare ai richiedenti dovrà tener conto delle capacità del progetto di valorizzazione anche l'immagine della Città, di elevare il livello civile e culturale della popolazione e di promuovere l'attivazione di flussi turistici, del suo valore sociale. Nel provvedimento di impegno alla erogazione del contributo, il Comune si riserva, per le varie manifestazioni, di chiedere di pubblicizzare l'attività con menzione del: **“Patrocinio Comune di Tagliacozzo”**.

ART. 8

Entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'attività per cui sono stati chiesti i contributi, gli interessati, dovranno produrre la seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa sull'attività effettuata;
- b) conto economico consuntivo, (fatture, ricevute fiscali, ecc.) relativo alla attività effettuata, sottoscritto dal soggetto abilitato alla firma di cui al punto e) dell'art. 3.

Qualora il richiedente non provveda a rimettere la documentazione suddetta, nel termine di cui al comma 1, perde il diritto, per gli anni successivi, di richiedere eventuali contributi ed è obbligato alla restituzione della somma concessa in acconto.

ART. 9

Saranno esclusi dai contributi per l'anno successivo, i richiedenti che presentassero consuntivi in palese difformità, non motivata, dai preventivi, o che avessero svolto altra attività da quella prospettata.

ART. 9-BIS (2)

L'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento può essere subordinata alla prestazione di attività socialmente utili da parte di soggetti indicati dalle associazioni e dagli enti richiedenti, alle condizioni e con le modalità di cui al Regolamento comunale per l'impiego di volontari per scopi di pubblica utilità.

A tale scopo, la Giunta Comunale determina annualmente l'ammontare della disponibilità finanziaria da utilizzare per le finalità previste nel presente articolo.

.....
(2) articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 55 del 27.7.2006

ART. 9-TER (3)

Oltre ai contributi economici di cui agli articoli precedenti, sono consentite, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, le seguenti forme di contribuzione indiretta:

- a) patrocinio del Comune;
- b) utilizzo agevolato o gratuito di locali, impianti, attrezzature, mezzi e materiali d'uso di proprietà comunale;
- c) fornitura diretta di beni e servizi;
- d) assegnazione di premi di rappresentanza.

La domanda di contributo deve espressamente riportare la forma di contribuzione indiretta richiesta. All'adozione del provvedimento provvede la Giunta Comunale, ovvero, per le sole contribuzioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente e sentito l'Assessore competente, il Responsabile del Servizio qualora il valore economico della contribuzione stessa sia pari o inferiore ad € 250,00.

Il provvedimento di concessione deve in ogni caso quantificare il valore economico della contribuzione.

L'utilizzo agevolato o gratuito di locali, impianti, attrezzature, mezzi e materiali d'uso di proprietà comunale è soggetto alla prestazione di una cauzione, commisurata al valore economico della contribuzione, a garanzia del risarcimento dei danni eventualmente arrecati ai beni comunali concessi in uso. (7)

.....
(3) articolo aggiunto con deliberazione consiliare n. 55 del 27.7.2006

(7) comma aggiunto con deliberazione consiliare n. 11 del 24.8.2008